

## **Legge del 23/12/2014 n. 190**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29/12/2014*

### **Articolo 1 com 65**

#### **Articolo 1 com 65 -**

*In vigore dal 01/01/2019*

*Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1*

65.

Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita', per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 e' stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 54, attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54 (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 111, lett. c) legge 28 dicembre 2015 n. 208. Vedasi anche il comma 113 della citata legge n. 208 del 2015.

[Torna al sommario](#)